

C11825 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA/CASSA DI RISPARMIO DI BRA

Provvedimento n. 24140

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 dicembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., pervenuta il 7 novembre 2012;

VISTO il parere dell'ISVAP pervenuto il 10 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna (di seguito, BPER) è a capo dell'omonimo Gruppo, attivo nell'offerta di servizi bancari, finanziari e assicurativi attraverso nove banche territoriali e altre controllate. Il Gruppo BPER è principalmente attivo nel settore bancario tradizionale, nella distribuzione di prodotti assicurativi, nell'investment *banking*, nel settore del risparmio gestito (attraverso fondi comuni di investimento e gestione di patrimoni individuali), nel credito al consumo, nel *factoring* e nel *leasing*. Il gruppo è presente nella quasi totalità delle regioni italiane.

Il fatturato realizzato in Italia dal Gruppo BPER, da considerare ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge n. 287/90, con riferimento all'anno 2011, è stato di 5.970 milioni di euro.

Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (di seguito, CR Bra) svolge attività bancaria tradizionale attraverso una rete di 26 filiali localizzate nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino. Svolge altresì attività di distribuzione di prodotti assicurativi e del risparmio gestito (fondi comuni di investimento e servizi di gestione di patrimoni individuali). Attualmente il controllo di CR Bra è esercitato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra (di seguito Fondazione CR Bra), che ne detiene il 68,98% delle azioni, mentre BPER è azionista di minoranza con il restante 31,02% delle azioni.

Il fatturato realizzato in Italia da CR Bra, da considerare ai sensi dell'articolo 16, comma 2, legge n. 287/90, con riferimento all'anno 2011, è risultato pari a circa 123 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di BPER, del controllo esclusivo di CR Bra. In particolare, BPER, già titolare di una partecipazione pari a circa il 31%, acquisterà dalla Fondazione CR Bra un ulteriore 35,98% del capitale sociale di CR Bra, arrivando a detenere una partecipazione di maggioranza pari al 67%. Inoltre, BPER nominerà la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di CR Bra tramite la quale potrà assumere le decisioni strategiche (quali gli indirizzi generali di gestione, approvazione del budget e nomina del top management) della società.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 474 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'ISVAP

L'ISVAP, con parere pervenuto in data 10 dicembre 2012, non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale preesistente.

V. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in oggetto impatta su diversi mercati compresi nel settore bancario tradizionale (raccolta e impieghi), nonché nei mercati della distribuzione dei prodotti assicurativi (vita e danni) e del risparmio gestito (fondi comuni di investimento e gestione di patrimoni su base individuale).

Nel mercato della raccolta, per consolidato orientamento dell'Autorità, è ricompreso l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante: conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito.

La definizione del mercato della raccolta, sino ad oggi adottata, non comprende la raccolta diretta postale.

Il mercato della raccolta bancaria, come sopra definito, ha rilevanza territoriale provinciale in considerazione della mobilità dal lato della domanda¹.

Nel caso in esame si tratta delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino, le uniche in cui è presente CR Bra. In questi mercati, l'operazione non solleva criticità concorrenziali in quanto l'entità *post merger* avrà quote marginali di mercato, rispettivamente, pari a: lo *[inferiore all'1%]*² nella provincia di Torino, il *[1-5%]* nella provincia di Cuneo, *[inferiore all'1%]* nella provincia di Alessandria e il *[1-5%]* in provincia di Asti.

Nell'ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine.

Considerando il lato della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alle tipologie di soggetti a favore dei quali vengono effettuati. In particolare, è possibile individuare le seguenti quattro categorie di soggetti: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici, imprese di piccole dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici.

Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie (aree che possono andare dalla provincia per le famiglie e le imprese di piccola dimensione, alla regione per le altre imprese, sino all'intero territorio nazionale nel caso di enti della PA di notevoli dimensioni).

Anche con riferimento ai mercati relativi agli impieghi, la concentrazione in esame non altererà significativamente gli assetti concorrenziali in ragione delle quote di mercato delle parti coinvolte, sempre inferiori al 5%.

In particolare, per quanto riguarda gli impieghi a famiglie consumatrici, l'entità *post merger* avrà le seguenti quote di mercato: *[inferiore all'1%]* nella provincia di Torino, il *[1-5%]* nella provincia di Cuneo, *[inferiore all'1%]* nella provincia di Alessandria, il *[1-5%]* nella provincia di Asti.

Negli impieghi a famiglie produttrici e PMI, l'entità *post merger* avrà le seguenti quote di mercato: *[inferiore all'1%]* in provincia di Torino, il *[1-5%]* in provincia di Cuneo, il *[1-5%]* in provincia di Alessandria e il *[1-5%]* in provincia di Asti.

Infine, per quanto riguarda gli impieghi a medie e grandi imprese nella regione Piemonte e a enti pubblici nella regione Piemonte, sia il Gruppo BPER che CR Bra hanno, singolarmente, su ogni mercato, quote marginali, inferiori all'1%.

Con riguardo ai mercati assicurativi, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo assicurativo del settore vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione si fonda, essenzialmente, sull'oggetto del servizio reso, i rischi assunti e l'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Tali mercati sono inoltre distinti, per ciascun ramo, tra fase produttiva avente dimensione geografica nazionale e fase distributiva provinciale. Nella presente operazione rilevano solo i mercati relativi alla fase distributiva, non essendo la società acquisita attiva nei mercati della produzione.

In base alle stime fornite dalle parti, nei mercati interessati delle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Torino, il Gruppo BPER e CR Bra detengono, complessivamente, una quota marginale, ampiamente inferiore al 5%. Pertanto, anche nei mercati assicurativi la concentrazione non esamina non solleva criticità concorrenziali.

Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono compresi diversi mercati relativi ai fondi comuni d'investimento mobiliare e alla gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF).

I servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito sopra indicati hanno, tipicamente e secondo vari precedenti dell'Autorità, una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta ad individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto³. In particolare, sono individuati i due mercati della produzione dei fondi comuni e delle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, entrambi vanti dimensioni nazionali. A livello distributivo sono invece tipicamente individuati i mercati della distribuzione, da un lato, di fondi comuni di investimento e, dall'altro, delle gestioni individuali di patrimoni mobiliari; i mercati della distribuzione hanno la dimensione geografica provinciale.

CR Bra è attiva nella distribuzione di fondi comuni di investimento mobiliare e di servizi di gestione patrimoniale su base individuale nelle province di Cuneo, Torino, Alessandria e Asti; in tali ambiti territoriali, in base alle stime fornite dalle parti, CR Bra detiene una quota marginale, ampiamente inferiore al 5%, mentre il Gruppo BPER non è attivo.

Alla luce di quanto esposto ai punti precedenti, si ritiene che la presente operazione non modifichi in misura significativa la struttura dei mercati rilevanti come sopra definiti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

¹ [Si veda, al riguardo, la definizione di mercato rilevante adottata nei provvedimenti di chiusura istruttoria relativi ai casi C8027 – BANCA INTESA/SAN PAOLO IMI, in Boll. n. 49/06; C8277 – BANCHE POPOLARI UNITE/BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE, in Boll. n. 13/07 e C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, in Boll. n. 33/07.]

² [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

³ [Si veda, al riguardo, la definizione di mercato rilevante adottata nei provvedimenti di chiusura istruttoria relativi ai casi C8027 cit.; C8277 cit., C8660 cit..]

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
RobertoChieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella